



COMUNE DI PIANORO

Piazza dei Martiri, 1 - 40065 Pianoro (BO)
<http://www.comune.pianoro.bo.it> comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

ORDINANZA SINDACALE n. **70** del **19/06/2020**

**RIAPERTURA DEL MERCATO DEL RIUSO GIÀ SOSPESO A CAUSA
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

IL SINDACO
FILIPPINI FRANCA

IL SINDACO

Visti:

- Il dpcm datato 8 marzo 2020 avente oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 nr.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il dpcm datato 9 marzo 2020 avente oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 nr.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il dpcm datato 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il dpcm datato 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il dpcm datato 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha disposto nuove misure fino al 3 maggio 2020;
- Il dpcm datato 26 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha disposto nuove misure fino al 17 maggio 2020;
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020 nr.19 recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;
- il dpcm 17 maggio 2020 “disposizioni attuative del D.L n. 19 del 25/03/2020” recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L n. 33 del 16/05/2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto altresì il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020 che all'art.4 consente, a decorrere dal 18/05/2020, la ripresa dell'attività di commercio su area pubblica;

Valutata l'opportunità di riavviare l'attività mercatale in linea con i provvedimenti governativi e regionali, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla popolazione residente;

Accertato che sussistono le condizioni perché possa aver luogo il Mercatino del Riuso a Pianoro Nuovo in Corso Esperanto nella stessa area in cui si è sempre svolto, in quanto sussiste sufficiente spazio;

Tenuto conto che l'attività si terrà in spazio pubblico non recintato, ma che l'area è ampia e che non si sono mai avuti più di due banchi per ogni giorno di edizione;

Considerato che le forme di contenimento fino ad oggi adottate hanno contribuito a ridurre i contagi di COVID-19 e che è opportuno prevedere solo aperture controllate al fine di non disperdere gli sforzi fino a qui compiuti;

Preso atto dei riscontri positivi ottenuti in seguito alla riapertura degli altri mercati del territorio comunale;

Tenuto conto che, per motivi sanitari, è necessario mantenere il distanziamento con l'adozione delle misure previste dalla Regione Emilia Romagna e dal Governo con gli atti normativi succitati;

Visto l'art.32 della Legge n. 833/1978 che demanda al sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato l'art.50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

ORDINA

1. E' consentito lo svolgimento del Mercato del Riuso, come da planimetria e regolamento approvati con delibera di consiglio comunale n. 24/2018, a condizione che vengano rispettate rigorosamente le prescrizioni indicate nei protocolli nazionali (dpcm 26 aprile 2020, allegato 5) e regionali (Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020), in particolare dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni:

MISURE GENERALI

- mantenimento in tutte le attività e loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso dei guanti usa e getta nelle attività di acquisto;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- Pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita.
- delimitazione del banco con nastro onde consentire il distanziamento di almeno un metro del cliente rispetto al banco

2. L'obbligo di predisporre le suddette misure e vigilare sulla loro osservanza rimane a carico dei commercianti e del comune per quanto di rispettiva competenza;

3. L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nei mercati sia nei confronti di chi li frequenta.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima con valenza fino a nuovo provvedimento

DEMANDA

DI FAR RISPETTARE le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web istituzionale del comune e dell'Unione Valli Savena e Idice, trasmesso alla Stazione Carabinieri di Pianoro.

AVVERTE

che la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 è sanzionata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (D.Lg. 2 febbraio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R 24 novembre 1971, n° 1199).